


Il nuovo Sistema Regionale delle Competenze di Luigi Taccone,

Ingegneria Organizzativa e Tecnologia per l'Impresa

Finalmente ci siamo, il nuovo SRC (Sistema Regionale delle Competenze) prende definitivamente le mosse, e l'erta salita che conduce alla **scuola di Barbiana** appare come una buona metafora del lungo e faticoso percorso finora seguito.

Ma, arrivati in cima, si può scorgere finalmente un nuovo modello educativo, molto innovativo rispetto alle prassi ed alla cultura dell'epoca (che, nel caso di Don Milani, era sicuramente vero per quei tempi, ma di grandissimo stimolo anche oggi per riflettere sui modelli di integrazione sociale attuali), una metafora quindi tanto più calzante se si pensa al valore di rivoluzione copernicana che ha questo nuovo sistema regionale.



La recente delibera 212 - relativa alle proposte di modifica al regolamento di esecuzione della legge regionale 32/02 in materia di sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze - è stata infatti approvata, peraltro all'unanimità, in una seduta di fine aprile anche dal Consiglio Regionale (e, particolare di non poco conto, da due commissioni che hanno operato in modo congiunto, la 3° sulle attività produttive e la 5° su quelle culturali, a riprova del grande lavoro di integrazione che è stato necessario condurre).

Pertanto a breve dovremo aspettarci tutte le necessarie indicazioni operative per la

messa in atto del SRC prevista, ed ormai potremmo anche dire in modo definitivo, per il prossimo **1° luglio**, con tutte le gradualità di attuazione del caso visti i tempi molto ristretti ed i tanti ambiti normativi di vario tipo che ne resteranno influenzati.

Un grosso lavoro attende quindi nei prossimi mesi gli uffici regionali, di recente impegnati in qualche riassetto interno anche di natura logistica col trasloco in via Pico della Mirandola: non solo le necessarie deliberazioni sulle 3 tipologie di standard (professionali, di progettazione formativa, di riconoscimento e certificazione delle competenze) e l'approvazione dei format di certificazione e delle schede di figura professionale e di settore che popoleranno il nuovo repertorio (Repertorio di Figure Professionali ovviamente, che ad oggi - è bene ricordarlo - presenta ancora un carattere sperimentale), ma anche le conseguenti modifiche da apportare ad esempio al manuale di gestione FSE (la famosa 569/06), senza dimenticare le disposizioni, come quella relativa alla normativa di accreditamento Saforet, che contengono elementi condizionati all'attuazione del SRC e che pertanto entreranno subito in vigore (come il presidio del processo interno di valutazione degli apprendimenti da parte di un esperto appartenente all'elenco regionale appositamente già costituito e che conta ad oggi ben 359 soggetti già pronti per entrare in azione).

La **d.g.r. 212 del 23.03.09** contiene comunque già tutte le indicazioni di principio necessarie per delineare la forma del nuovo SRC ed una sua analisi, anche se sommaria in attesa di indicazioni operative ed atti anche amministrativi di dettaglio, appare a questo punto doverosa.

Intanto una rassicurazione importante, subito esplicitata in premessa: tutte le attività formative si concluderanno secondo la normativa vigente al momento della presentazione della domanda (di finanziamento, riconoscimento o autorizzazione), e quindi per un certo periodo dovrà comunque essere mantenuto un doppio sistema di gestione.

Sul piano dei principi, è stato completamente riformulato l'articolo 2 del regolamento n.47/R e viene subito posto

alla base il "**principio della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione**", che ci pone, almeno come Regione Toscana, perfettamente in linea nel contesto europeo (con piena adozione della raccomandazione 2008/C 111/01 del 23.04.08 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione dell'EQF, il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione).

Viene anche riaffermato il rispetto del **principio delle pari opportunità**, in particolare per tener conto dell'ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con l'approccio del mainstreaming adottato dalla Regione nella definizione di tutte le sue politiche (ed in raccordo anche con la recente legge regionale n. 16 del 02.04.09 sulla "Cittadinanza di genere").

Vengono inoltre precisate le condizioni attraverso le quali gli standard permettono il dialogo tra le diverse componenti del sistema integrato (con intese per il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione).

Una lettura più approfondita mette in evidenza anche delle varianti rispetto ai vari documenti di lavoro che hanno finora costituito il riferimento, anche se "informale", in questo lungo periodo di confronto e sperimentazione.

Assestamenti ed aggiustamenti vari, ad esempio è stata introdotta una semplificazione nell'ambito delle commissioni di certificazione, che può anche essere vista come un maggior peso che acquistano gli **Esperti di Settore**: la competenza del responsabile della certificazione viene infatti assorbita dal rappresentante dell'amministrazione ed in pratica la commissione si riduce a 3+1 elementi (il presidente ed i due esperti di settore, oltre all'eventuale rappresentante dell'organismo formativo in caso di certificazioni da conseguire al termine di un percorso formativo).

Per gli Esperti di Settore sarà verosimilmente definita una procedura provvisoria, dovendo essi possedere specifiche credenziali da verificare, in modo trasparente ma rigoroso, in relazione al settore economico ed all'ambito professionale di riferimento (rif. art. 66 decies comma 4, procedura per la verifica delle credenziali professionali).

Anche la scala europea dell'**EQF** dovrà trovare una sua implementazione più precisa, rispetto alle prime versioni del repertorio delle figure professionali: non si parla più infatti dei livelli (A,B,C) di complessità di esercizio, ma vengono specificatamente ed esclusivamente individuati i livelli 2, 3 e 4 della scala EQF (rif. art. 66 duodecies comma 2) come riferimento per la conclusione della procedura di certificazione delle competenze.

Quindi, pensando alla scala europea, uno spazio che comincia davvero a prendere forma in modo integrato in relazione anche a quanto sta avvenendo per i percorsi **IFTS** (e nel settore **ITS**, con le recenti proposte ministeriali di accordo nazionale sugli Istituti Tecnici Superiori da vedere in una logica di filiera correlata ad "Industria 2015" e con risultati di apprendimento che devono far riferimento proprio al modello EQF) ed ai 3 livelli riconosciuti per i cicli universitari sin dal processo di Bologna (si potrebbe dire, i conti cominciano a tornare, anche se ancora stenta il dibattito nel mondo dell'istruzione scolastica ed universitaria, settori per ora purtroppo alla prese con ben altri problemi di sopravvivenza).

Ancora, sono stati introdotti (art.77 e segg.) gli standard per la **progettazione** e realizzazione dei percorsi formativi, almeno nelle loro caratteristiche essenziali: obiettivi di apprendimento, unità formative, competenze per l'occupabilità (*key competence*) e competenze tecnico-professionali, tipologie di percorsi e filiere, molti termini nuovi o ridefiniti puntualmente che diventeranno presto i punti di riferimento per lo sviluppo metodologico della progettazione nel settore.

Con l'art. 43 vengono anche adeguate le attuali procedure per l'**apprendistato** sia in termini di progettazione dei percorsi

formativi, sia in termini di risultati attestabili e certificabili (apprendimenti attestati dal tutor, riconoscimento da parte delle imprese della qualifica professionale a fini contrattuali, ammissione agli esami per conseguire la certificazione delle competenze previste dal repertorio regionale).

L'attuale art. 78 (riguardante la disciplina delle varie tipologie di interventi formativi) è stato invece ampiamente riformulato: in particolare saranno le province a concedere il **riconoscimento**, anche in base a norme statali, fino ad un massimo di 3 anni, mentre la competenza rimarrà alla Regione per le previste azioni di sistema, come la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema regionale integrato.

Da sottolineare ancora l'art. 79 per cui i finanziamenti a **domanda individuale** potranno essere utilizzati esclusivamente presso soggetti appartenenti all'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione.

Viene inoltre definita la composizione e sancito il ruolo del **Comitato Tecnico Regionale** per l'istituzione e l'aggiornamento del repertorio, e ad esso viene inoltre demandata la determinazione delle proprie modalità organizzative e di funzionamento.

Forse il punto di snodo più strategico per assicurare il livello più efficace di integrazione all'interno della **filiera Lavoro ed Education**, su cui occorrerà lavorare con molta attenzione nei prossimi mesi.

Un'integrazione che va vista anche a livello territoriale, in una logica molto estesa di partecipazione reale ed effettiva di tutta la comunità interessata, dal variegato mondo degli attori principali della formazione (organismi, scuole, università, agenzie formative, che devono comunque riuscire ad esprimere le proprie esigenze anche al di là dei soli tavoli istituzionali di concertazione), all'orientamento ed alla rete dei servizi per l'impiego, dove probabilmente l'impatto del SRC sarà ancora più forte viste le maggiori competenze richieste al personale (dei 4 nuovi processi istituiti dal sistema regionale, uno – quello di validazione delle competenze – è proprio un processo *nuovo*, anche se a molti ricorderà i vecchi accertamenti di

qualifica), ma non dimenticando che al centro di tutta questa rivoluzione è stato messo proprio il cittadino ed il suo **Diritto all'Apprendimento**, in una logica interpretativa che non può che muoversi tra l'occupabilità dell'individuo e la competitività dell'impresa, due linee di azione strategiche per il nuovo POR.

E, in questo contesto, proprio la metodologia dell'Agorà può candidarsi come un modello di sviluppo efficace per accelerare l'ascolto e l'integrazione di tutte le esigenze territoriali.

Ad esempio, nel settore regionale dei "servizi di istruzione e formazione" una prima sperimentazione è già stata condotta con l'**Agorà LLL** (rif. "Le nuove Agorà", Formazione Professionale n.1 marzo '09) che riporta ancora la sua traccia anche sul forum di Trio, e già si intravedono altre idee progettuali molto stimolanti in altri territori provinciali, come i programmi **PIC** della Provincia di Pistoia o la proposta **@Lè** (<http://apps.facebook.com/causes/163278>) pensata per lo sviluppo dei Centri dell'Impiego e la loro integrazione con le varie realtà territoriali.

Certo, ripensando al modello educativo della scuola di Don Lorenzo Milani, emergono con forza anche i veri valori sociali, dove l'allievo è al centro di un sistema così come ogni cittadino, un **Cittadino sovrano** con *"... il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."*

